

REGOLAMENTO (CEE) N. 1961/92 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1992

che fissa l'importo dell'aiuto comunitario per l'approvvigionamento delle
Azzorre e di Madera in malto di origine comunitaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (*), in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 ha istituito un regime di esenzione dal prelievo all'importazione, nonché un aiuto per la fornitura di prodotti cerealicoli provenienti dal resto della Comunità;

considerando che, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1600/92, l'importo dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari deve essere calcolato in modo che l'approvvigionamento stesso abbia luogo in condizioni che equivalgano, per gli utilizzatori, all'esonerazione dal prelievo sulle importazioni dirette provenienti dal mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1727/92 della Commissione (†) ha fissato le modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera; che queste disposizioni, che per il settore dei cereali sono complementari a quelle del regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (‡), si applicano ai prodotti cerealicoli che formano oggetto del presente regolamento;

considerando che, in sede di calcolo dell'aiuto sopra citato, la fissazione di un importo pari alla restituzione all'esportazione, maggiorato di un elemento fisso per

tener conto delle condizioni di fornitura di quantitativi relativamente modesti, rende i prodotti comunitari competitivi rispetto a quelli originari di paesi terzi;

considerando che le restituzioni all'esportazione vengono infatti fissate prendendo in considerazione i prezzi dei cereali e dei prodotti a base di cereali sul mercato comunitario, nonché i relativi prezzi sul mercato mondiale; che le restituzioni devono coprire il divario fra tali prezzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi degli aiuti per la fornitura dei prodotti di cui al codice NC ex 1107 e fabbricati con cereali trasformati nel resto della Comunità, sono pari alle restituzioni all'esportazione per gli stessi prodotti, maggiorate di 3 ECU/t.

Articolo 2

Per ciò che riguarda l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1727/92.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(†) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 101.

(‡) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.